



***Procura Generale della Repubblica
della Corte Suprema di Cassazione***

R.G. 14529/2021

Il PG

Letto il ricorso proposto nell'interesse di ****, quale terza interessata, avverso il provvedimento della Corte d'appello di Palermo del 29/1/2021- 8/3/2021 che, pur parzialmente riformando il decreto del Tribunale di Palermo del 1/8/2018, ha confermato la confisca dell'immobile sito in Palermo, Via ****, intestato alla ricorrente ma ritenuto riferibile al coniuge proposto **** (a cui è stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di quattro anni), osserva quanto segue.

Il difensore della ricorrente propone un unico motivo articolato in cui deduce violazione dell'art. 1 lett. b), 16 e 24 d.lgs 159/11 e assenza di motivazione. La Corte avrebbe immotivatamente condiviso il perimetro temporale di manifestazione della pericolosità, esteso a tutto il percorso esistenziale di ****, nonostante il reato di cui all'art. 416 bis c.p. per cui è stato condannato fosse stato contestato dal 2011, quindi in epoca successiva all'acquisto dell'immobile confiscato, senza che possa, dunque, rilevare la sola sproporzione reddituale, anch'essa, in ogni caso, contestata. Oltre a censurare la ritenuta sperequazione tra entrate e uscite nei redditi del nucleo familiare della ****, la difesa assume di avere assolto al proprio onere di allegazione, dimostrando che l'immobile sequestrato era stato acquistato con i ricavi della vendita di altro cespite della famiglia ****, nel 2008, il cui corrispettivo era stato interamente incassato da ****, circostanza che la Corte d'appello svisciva sulla base di mere presunzioni.

Il ricorso appare inammissibile.

Deve, invero, rilevarsi che nella giurisprudenza di legittimità si va consolidando il principio che il terzo possa dedurre questioni solo relative alla disponibilità del bene per cui "il procedimento ruoterà solo ed esclusivamente intorno alla posizione sostanziale da difendere ed al relativo onere probatorio, essendo per esso irrilevanti (perché inidonee a provare la coincidenza tra titolarità

formale e sostanziale del bene) tutte quelle eccezioni che riguardano esclusivamente la posizione del proposto (ad es. sussistenza della condizione di pericolosità, valore del bene confiscato sproporzionato rispetto al reddito dichiarato, la legittima provenienza) e che solo costui potrebbe avere interesse a far valere” (Sez. 6, n. 31960 del 6/07/2021 n.m. che richiama in motivazione Sez. 2, n. 18569 del 12/03/2019).

In ogni caso, con riferimento alla delimitazione temporale della pericolosità del proposto, premesso che non di pericolosità generica si tratta (erroneo, dunque, il riferimento all’art. 1 lett. b) d.lgs 159/11), lineare e corretta appare la trama argomentativa dei giudici di appello. Nel provvedimento impugnato, infatti, si ricorda lo spessore criminale di ****, definitivamente condannato per il reato di associazione a delinquere mafiosa con un ruolo di vertice nel mandamento di Resuttana, in grado di interloquire con le limitrofe articolazioni criminali e di decidere sulle attività delittuose che i sodali avrebbero dovuto intraprendere. Il ruolo apicale riconosciuto al prevenuto ha consentito ai giudici di ravvisare un’intensa compenetrazione di **** nelle dinamiche mafiose e, oltre a attestare l’attualità della pericolosità, datare in epoca precedente a quella strettamente della contestazione la sua appartenenza al sodalizio criminale, tenuto conto che il raggiungimento di un livello apicale comportava una progressione all’interno del sodalizio stesso e una precedente fidelizzazione.

Per quanto di interesse, pertanto, il riconoscimento della pericolosità qualificata già dal 2009, ossia solo due anni prima del momento in cui **** operava al vertice del gruppo criminale e in cui l’acquisto dell’immobile in contestazione è avvenuta, appare osservazione logica e non certo frutto di motivazione apparente.

Consegue che la ritenuta sproporzione tra la capacità reddituale del nucleo familiare di ****, comprendente la moglie **** e un figlio, diventa un dato significativo perché presente nel perimetro di manifestazione della pericolosità. La stessa, peraltro, è stata genericamente contestata dalla ricorrente, tenuto conto che i giudici si sono richiamati ai dati ufficiali che segnalavano il consistente divario, nel periodo 1991-2014, tra le entrate e le necessarie spese per il mantenimento, gli investimenti immobiliari e mobiliari (v. pagg. 16-18 del documento impugnato).

Nel caso concreto, inoltre, appare pacifico, secondo la stessa tesi difensiva, che, al di là dell’intestazione formale, l’immobile confiscato sia stato acquistato anche con provviste provenienti dal proposto. Dall’esame dei decreti dei giudici

della prevenzione, consonanti sul punto, emerge che l'immobile in **** venne acquistato al prezzo complessivo di € 248.000,00 di cui € 50.000,00 mediante accensione di mutuo bancario e il resto con titoli di credito di cui € 177.000,00 con assegni circolari.

Corretto, allora, appare il ragionamento dei giudici della prevenzione in relazione al mancato rispetto dell'onere di allegazione.

E' indubbio che sul terzo gravi solo un onere di allegazione diretto a sminuire od elidere l'efficacia probatoria degli elementi indizianti offerti dall'accusa. Ciò deriva dall'apprezzamento dello stesso presupposto giustificativo della confisca di prevenzione, ossia dalla ragionevole presunzione che il bene sia stato acquistato con i proventi di attività illecita, coerente con la natura preventiva della misura in esame. Ed è un onere certamente meno pregnante e meno rigoroso del dovere che spetta all'accusa, ma va anche modulato rispetto al peso degli elementi a carico e non può dirsi soddisfatto con la mera indicazione della esistenza di una provvista sufficiente per concludere il negozio di acquisto degli stessi, dovendo invece indicarsi gli elementi specifici fattuali positivi dai quali il giudice possa dedurre che il bene non sia stato acquistato con i proventi di attività illecita (tra le tante Sez. 2, Sentenza n. 3883 del 19/11/2019 Cc. (dep. 29/01/2020) Rv. 278679, Sez. 2 - , Sentenza n. 43387 del 08/10/2019 Ud. (dep. 23/10/2019) Rv. 277997, Sez. 6, n. 21347 del 10/04/2018 Cc. (dep. 14/05/2018) Rv. 273388).

La Corte d'appello palermitana appare essersi orientata in modo conforme a tali insegnamenti laddove ha ritenuto insufficiente, a fronte del dato sperequativo reddituale e del legame della ricorrente con il proposto, il solo contenuto del rogito dell'immobile venduto nel 2008 da **** e i suoi familiari. In particolare, il giudice ha ritenuto che il mero versamento del corrispettivo della vendita sul conto corrente intestato al proposto non fosse idoneo a dimostrare la percezione di tutta la somma da parte di questi in forza di una tacita donazione operata dai familiari, tenuto conto che nello stesso atto si dava conto della ripartizione per venditori in ragione dei diversi titoli di disponibilità dello stesso immobile. Ciò a fronte delle modalità di pagamento dell'immobile di **** da parte della ****, che non danno conto, se non in parte modesta, della provenienza delle provviste, e, per contro, della facilità di paralizzare le obiezioni dell'accusa e di assolvere all'onere di allegazione con la produzione degli estratti conto che avrebbero potuto rivelare la fonte delle somme portate dagli assegni circolari e, soprattutto, che avrebbero confermato l'omessa uscita dal conto

corrente di ***** **** degli importi di spettanza delle di lui madre e sorella a seguito dalla transazione del 2008.

I giudici, in tal modo, hanno messo in risalto, ai fini di dedurre l'origine delle risorse impiegate per l'investimento immobiliare dalle attività delittuose del proposto e legittimare la misura ablativa, una pluralità di circostanze su cui la difesa non si misura adeguatamente, ripetendo gli argomenti già spesi in sede di appello e finendo per censurare la tenuta della motivazione, così da esorbitare dai limiti della impugnazione in materia di prevenzione.

P.Q.M.

Chiede che la Corte Suprema di Cassazione dichiari inammissibile il ricorso.

Roma 23 settembre 2021

Il sostituto procuratore generale
Delia Cardia